

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 425

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CARADONNA

Presentata il 30 settembre 1968

**Benefici a favore dei mutilati, invalidi, combattenti, orfani e vedove  
di caduti di guerra e categorie assimilate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia celebra quest'anno il cinquantenario della Vittoria che concluse l'epopea del nostro Risorgimento nazionale.

L'enorme prezzo della Vittoria è stato pagato col generoso sacrificio dei caduti, dei mutilati e degli invalidi, dei combattenti i quali portato nelle carni i segni del dovere compiuto.

Allo scadere della passata legislatura, per ingiustificabili difficoltà sorte all'ultima ora, non venne concretato dal Senato l'apposito disegno di legge, già approvato dalla Camera, il che ha determinato negli interessati comprensibile delusione.

La guerra ha arrecato ai mutilati, agli invalidi ed ai combattenti danni enormi, perciò non risponde a criteri di giustizia lasciare i danneggiati nelle conseguenze negative del loro involontario svantaggio.

S'impone quindi una riparazione che ristabilisca l'equilibrio alterato dalle conseguenze della guerra.

Per sanare le sperequazioni, che feriscono ed umiliano la categoria che racchiude il sacro patrimonio delle virtù militari, occorre un atto concreto e non retoriche espressioni verbali di solidarietà.

La necessità di accordare un modesto beneficio ai mutilati, agli invalidi, combattenti e categorie assimilate, non mira a costituire privilegi, bensì a sanare un grave danno loro derivato dal dovere compiuto in nome della Patria.

Onorevoli colleghi, il progetto di legge che si sottopone alla vostra approvazione intende accordare l'esodo volontario ai combattenti, i quali rappresentano le classi lavoratrici anziane, al fine di consentire concrete economie di bilancio e maggiore disponibilità di posti per i giovani che attualmente stentano ad inserirsi nell'attività lavorativa.

Infatti le economie realizzabili con l'esodo coprono largamente gli oneri per i benefici previsti per coloro che intendano rimanere in servizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed Aziende con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica di mutilato o invalido di guerra, combattente od equiparata, partigiani, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, entro tre anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, di essere collocati a riposo fruendo dei benefici appresso specificati:

1) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, per coloro che fruiscono di pensione per invalidità di guerra;

2) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 8, per le altre categorie indicate nel primo comma del presente articolo, da valere ai fini:

a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

b) dell'attribuzione della pensione stessa;

c) dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio.

#### ART. 2.

Ai dipendenti civili delle categorie indicate nel precedente articolo 1, che raggiungano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di servizio e che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento, a ruolo chiuso, della qualifica superiore, viene conferita a domanda, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, la qualifica di grado superiore, con l'attribuzione di un beneficio economico non inferiore al valore di 4 scatti biennali di stipendio calcolati nella qualifica di appartenenza.

#### ART. 3.

I dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una delle qualifiche di vertice delle varie categorie dell'ordinamento statale, beneficieranno, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, di 4 scatti biennali di stipendio da valere ai fini previsti dal precedente articolo 1.

#### ART. 4.

Ai dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che non intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i collocamenti a riposo, è concesso un aumento periodico biennale di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in zona di guerra o in prigionia.

#### ART. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche ai dipendenti da Enti, Istituti e Aziende comunque soggette a controllo o vigilanza dello Stato, che rivestano una delle qualifiche indicate nel precedente articolo 1.